

Codice A1705C

D.D. 1 dicembre 2025, n. 1060

PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito agli interventi SRA03-ACA03 (Azione 1), SRA04-ACA04 e SRA13-ACA13 (Azioni 1 e 2), in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.



ATTO DD 1060/A1705C/2025

DEL 01/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

OGGETTO: PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito agli interventi SRA03-ACA03 (Azione 1), SRA04-ACA04 e SRA13-ACA13 (Azioni 1 e 2), in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'articolo 12 del medesimo regolamento che richiede agli Stati membri di includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

visti in particolare, in riferimento al reg. (UE) n. 2021/2116:

- l'articolo 57 "Disposizioni specifiche per il FEASR", che stabilisce che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione qualora siano rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni richieste dagli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;
- l'articolo 59 "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione" che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:
 - ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC,
 - prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
 - imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
 - recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'art. 104 del citato regolamento (UE) n.2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed in ultimo, a seguito di modifica, con Decisione C(2025)3805 del 18 giugno 2025; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia

di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA; la versione 5 vigente del CSR è stata adottata dalla Giunta Regionale con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, nelle more dell'adeguamento al PSP vigente.

Visto che gli interventi SRA Agro-Climatico-Ambientali (ACA), in taluni casi suddivisi in azioni, selezionati dall'Amministrazione regionale per la loro valenza rispetto ai fabbisogni e alle potenzialità del contesto regionale, rientranti nelle competenze del Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, sono i seguenti:

- SRA01-ACA 01 Produzione integrata,
- SRA03-ACA 03, azione 1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage e azione 2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage e/o Lavorazione a bande/ Strip tillage,
- SRA04-ACA 04 Apporto di sostanza organica dei suoli,
- SRA05-ACA 05 Inerbimento colture arboree, azione 1 Inerbimento totale e azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA06-ACA 06 Cover crops,
- SRA08-ACA 08, azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA10-ACA 10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi,
- SRA12-ACA 12 Colture a perdere corridoi ecologici,
- SRA13-ACA 13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici,
- SRA14-ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA17-ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA22-ACA 22 Impegni specifici risaie,
- SRA24-ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione;

specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, in quanto essi vanno al di là:

- a. dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
 - b. dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dall'Unione europea;
 - c. delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;
- e sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi);

evidenziato, per quanto detto, che la normativa europea riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027 richiede di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma non delinea il sistema sanzionatorio lasciandone la definizione all'autonoma regolamentazione degli Stati membri;

richiamati:

- il decreto legislativo n. 42/2023 del 17 marzo 2023 che recepisce e attua il regolamento (UE) 2021/2116 disciplinando le sanzioni mediante il sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti ai beneficiari e assicurando che tale sistema sia modulato in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata;

- il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al decreto di cui al punto precedente;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” che stabilisce, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, previste dagli articoli: 8 (comma 1), 10 (comma 1), 12, 13, 14, 15 e dall’Allegato 4;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5-846 del 3 marzo 2025 che ha disposto, tra l’altro, l’attivazione di un bando 2025 per i seguenti interventi ACA:

- SRA03-ACA03 “Tecniche lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.1 “Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT)”;
- SRA04-ACA04 “Apporto di sostanza organica nei suoli”;
- SRA13-ACA13 “Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola”, Azione 13.1 “Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido)” e Azione 13.2 “Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido)”;

vista la determinazione dirigenziale (D.D.) n. 266/A1705B/2025 del 26 marzo 2025 e ss.mm.ii. mediante la quale è stato approvato il bando 2025 per gli interventi SRA-ACA attivati dalla DGR n. 5-846 del 03/03/2025;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 312 in data 19 aprile 2024 e s.m.i. che nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale, ha delineato la disciplina regionale per l’individuazione e l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al sistema integrato di gestione e controllo;

richiamato l’articolo 12 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2024 n. 93348 che stabilisce che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l’Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno da essa previsto;

tenuto conto che la citata D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l’adozione degli atti e dei provvedimenti specifici attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento, per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza;

dato atto che in riferimento agli interventi SRA-ACA, secondo l’ordine di emanazione dei rispettivi bandi, sono state definite ed approvate le disposizioni di cui trattasi con Determinazione della Dirigente del Settore A1705B, ed in particolare:

- per gli interventi SRA01-ACA1, SRA03-ACA3, azione 2, SRA 05-ACA5 azioni 1 e 2, SRA06-ACA6, SRA29 mediante la DD 327/A1705B/2024 del 30 aprile 2024 e s.m.i.;
- per gli interventi SRA08-ACA8, SRA14-ACA14, SRA 17-ACA17 e per i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale, mediante la DD 347/A1705B/2024 dell'8 maggio 2024;
- per l'intervento SRA24-ACA24, mediante la DD 400/A1705B/2024 del 21 maggio 2024 e s.m.i.;
- per l'intervento SRA22-ACA22, mediante la DD 968/A1705B/2024 del 9 dicembre 2024;
- per gli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12 mediante la DD 301/A1705B/2025 del 2 aprile 2025 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 con la quale è stata approvata la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale, che prevede, tra l'altro, il Settore "A1705C Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese" al quale sono state attribuite le stesse attività per le medesime materie che erano già in capo al Settore "A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile";

stabilito di disciplinare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare ove siano riscontrate inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni degli interventi SRA03-ACA03 (Azione 1), SRA04-ACA04 e SRA13-ACA13 (Azioni 1 e 2) oggetto del bando approvato con DD n. 266/A1705B/2025 del 26 marzo 2025 e ss.mm.ii., e di approvarle rispettivamente come Allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 769 in data 18 settembre 2023 "Stipula di accordi tra i settori della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, e pertinenti disposizioni operative".

Dato atto che in merito al contenuto degli Allegati 1, 2 e 3:

- sono stati sentiti, nelle date del 3 e 4 novembre 2025, i referenti dell'Organismo Pagatore Arpea, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348 e tenuto conto che non hanno

formulato osservazioni;

- sono stati consultati il 7 agosto 2025 i referenti regionali:

- del Settore A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica, competente delle istruttorie degli interventi in oggetto, che hanno formulato osservazioni in data 29/08/2025 - 02/09/2025, di cui si è tenuto conto in parte;
- del Settore A1701B - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, competente degli aspetti tecnici degli interventi in oggetto, che hanno formulato osservazioni in data 25/08/2025, di cui si è tenuto conto in parte;

tenuto conto che il presente provvedimento può determinare una riduzione del pagamento fino alla totale esclusione dal sostegno in quanto esprime una valutazione in merito all'ammissibilità al sostegno e definisce per ciascuna delle domande ammissibili e finanziabili il valore massimo (pari a quello richiesto) rispetto al quale il Settore incaricato dell'istruttoria potrà determinare l'importo da proporre in liquidazione, esso sarà pubblicato nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente" <https://trasparenza.regione.piemonte.it/>

dato atto che il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte";

dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

verificata, inoltre, l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e

disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

in applicazione del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024, nonché in attuazione della DD n. 312 del 19 aprile 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, in riferimento agli interventi SRA03-ACA 03, SRA04-ACA 04 e SRA13-ACA 13 del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte :

1) di adottare disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dagli interventi SRA03-ACA03 (Azione 3.1), SRA04-ACA04 e SRA13-ACA13 (Azioni 13.1 e 13.2), al fine di salvaguardare la legittimità e la regolarità delle operazioni cofinanziate dal FEASR;

2) di approvare le disposizioni di cui al punto 1) come riportate negli allegati parti integranti e sostanziali della presente determinazione, ed in particolare:

- nell'Allegato 1, per l'intervento SRA03-ACA03, Azione 3.1 "Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT)",
- nell'Allegato 2, per l'intervento SRA04-ACA04 "Apporto di sostanza organica nei suoli" e
- nell'Allegato 3, per l'intervento SRA13-ACA13 "Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola" (Azioni 13.1 e 13.2);

3) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705C - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo
Agricolo Piemontese)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato